



# **COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

Provincia di Pisa

## **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

**Approvato con delibera consiliare n. 9 del 5.3.2001**

**PARTE I**

**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ne stabilisce le modalità d'applicazione.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- D) criteri di determinazione del canone;
- C) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

**Art. 2**

**Concessioni /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
4. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

### **Art. 4**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico o di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata di disegni in scala 1:50 atti ad identificare graficamente l'opera stessa. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
4. Per i passi carrabili, in applicazione dell'art. 27, c. 3, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dell'art.120, c. 1, lett. e) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione), si seguono le procedure autorizzative di cui alla Relazione Tecnica del Settore Lavori Pubblici (Concessioni stradali e trasporti) di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29.2.2000; le spese di istruttoria della pratica e di sopralluogo sono stabilite in

complessive <sup>1</sup>€25,82.

#### **Art. 5**

##### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento di rilascio delle concessioni/autorizzazioni deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

#### **Art. 6**

##### **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione (entro 2 giorni lavorativi, in caso di occupazione temporanea), apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. La richiesta di parere ad altro ufficio, previa comunicazione all'interessato, sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. <sup>2</sup>Per le domande di regolarizzazione dei passi carrabili esistenti, il responsabile del procedimento, ha tempo <sup>3</sup>fino al 30/06/2003 per gli adempimenti di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 7**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

<sup>2</sup> comma 6 inserito con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

<sup>3</sup> comma modificato con delibera C.C. n. 37 del 14/4/2003

2. <sup>4</sup>Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 8**

##### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, in base ai criteri stabiliti con determinazione dirigenziale
  - deposito cauzionale (ove richiesto)
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### **Art. 9**

##### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta ( espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, indicando i casi di decadenza di cui all'art. 12.
2. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

#### **Art. 10**

##### **Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Al concessionario è inoltre fatto obbligo di mantenere in condizioni di pulizia ed ordine il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Il Comune per le concessioni/autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

---

<sup>4</sup> comma modificato con delibera C.C. n. 24 del 31/03/2006

6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

#### **Art. 11**

##### **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse. E' altresì dovuta la restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza corresponsione d'interessi.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

#### **Art. 12**

##### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - morte del titolare;
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - reiterate violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già versato non sarà restituito.

#### **Art. 13**

##### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 14**

##### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.

#### **Art. 15**

##### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art. 16**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo del demanio comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, ancorché poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. <sup>5</sup>Il canone si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge o di fatto servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere

---

<sup>5</sup> comma 3 modificato con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

5. <sup>6</sup>Non è dovuto canone per i semplici accessi carrabili o pedonali che si aprano direttamente sul suolo pubblico senza alcun manufatto (c.d. “passi a raso”) oppure in presenza di manufatto realizzato in funzione della realizzazione di accessi di proprietari diversi (c.d. “passi misti”).
6. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi;
  - b) occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l’esercizio del culto;
  - c) occupazioni effettuate da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - d) occupazioni realizzate da associazioni di volontariato iscritte nell’albo di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 28, per l’espletamento di fini istituzionali;
  - e) tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - f) tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - g) orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
  - h) aste delle bandiere;
  - i) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di veicoli a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
  - j) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - k) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - l) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - m) occupazioni di aree cimiteriali;
  - n) occupazioni necessarie a soggetti non deambulanti;
  - o) occupazioni realizzate da imprese che eseguono lavori su appalto dello Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, nei limiti di spazio e tempo necessari per il compimento dei lavori stessi;
  - p) commercio itinerante con fermata su richiesta;
  - q) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvengano nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  - r) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - s) occupazioni con vasi o fioriere contenenti piante ornamentali purché stabilmente collocati a diretto contatto con le strutture murarie del fabbricato al cui ornamento sono posti;
  - t) <sup>7</sup>accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all’attività agricola (sono da escludere gli accessi ad abitazioni coloniche e ad attività legate alla vendita di prodotti agricolo o similari);
  - u) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - v) accessi e passi carrabili dei terreni, ancorché provvisti di pertinenze o accessori di esclusivo uso agricolo;
  - w) occupazioni realizzate da società sportive all’interno degli impianti sportivi comunali.
7. \*Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate per eseguire gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, descritti dall’art. 1, comma 1, 2 e 3 della Legge 27.12.1997 n° 449, per le attività commerciali nell’ambito delle Zone A (art. 2, D.M. 1444/68), così come delimitate nelle tavole del vigente

---

<sup>6</sup> comma 5 modificato con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

<sup>7</sup> comma 6 – lett. t) sostituita con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

PRG. La non applicazione del canone ha valore solo per i primi novanta giorni di occupazione, trascorsi i quali il canone si applica. La non assoggettabilità al canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure amministrative del presente Regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

\*comma 7 inserito con delibera C.C. n. 27 del 19/3/2003

#### **Art. 18**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale
2. Nelle occupazioni abusive, contestate mediante apposito verbale o tali ai sensi dell'art. 29 comma 2, il canone, maggiorato del 50%, acquista natura di indennità.
3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.

#### **Art. 19**

##### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate arrotondandole al quadrimestre (es. occupazione di un anno e due mesi: pagamento per un anno e quattro mesi; occupazione di un anno e cinque mesi: pagamento per un anno e otto mesi); la tariffa quadrimestrale si ottiene dividendo per tre la tariffa annuale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

#### **Art. 20**

##### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione va graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie (I: centro abitato; II: fuori centro abitato); per la perimetrazione del "centro abitato" si fa riferimento a quella oggetto della delibera G.M. n. 286, del 12.12.2000 (attuativa del Codice della Strada), che qui si richiama integralmente quale parte integrante del presente regolamento. Le modificazioni, le integrazioni e le riformulazioni di tale perimetrazione vanno parimenti considerate parte integrante del presente regolamento.
2. Per le occupazioni di spazi pubblici con mezzi pubblicitari, ai fini del canone, si fa riferimento alla superficie dei mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

#### **Art. 21**

##### **Determinazione della misura della tariffa base**

1. La misura della tariffa base è determinata dalla superficie occupata; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la misura della tariffa base si determina autonomamente per ciascuna di esse.

3. Per le occupazioni del soprassuob, purché aggettanti almeno 20 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

#### **1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la misura di tariffa per anno solare per metro quadro o lineare (o frazione) per le occupazioni di I categoria è stabilita all'allegato A del presente regolamento; entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta, con propria deliberazione, può modificare tale tariffa, con vigenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento di esso.

La tariffa delle occupazioni di II categoria è stabilita nella misura dello 0,8 di quella relativa alle occupazioni di I categoria.

#### **2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

Per le occupazioni temporanee di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare (o frazione) è pari ad 1/100 della tariffa di cui al punto 1.

Tale tariffa si applica anche se l'occupazione è di durata inferiore al giorno.

### **Art. 22**

#### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.1 e superiore a 2.

### **Art. 23**

#### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1) Passi carrabili - Definizione**

<sup>8</sup>Sono da considerare oggetto del presente paragrafo tutti gli accessi aventi una larghezza superiore o uguale a 1,50 ml.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

<sup>9</sup>I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcun manufatto (c.d. "passi a raso") oppure gli accessi provvisti di manufatto realizzato in funzione della realizzazione di più accessi di proprietari diversi (c.d. "passi misti"), non danno luogo all'applicazione del canone; è fatto salvo il canone dovuto per la eventuale ulteriore concessione di cui all'art. 46, c. 3, del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Ai fini del canone la misura del passo carrabile, nonché della occupazione di cui precedente comma, è data dalla minor larghezza dell'apertura, in metri lineari.

Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

---

<sup>8</sup> alinea inserita con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

<sup>9</sup> alinea modificata con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

### **2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e simili, nonché le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Il canone non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

### **3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni in aree di parcheggio**

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

### **2) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato decennalmente ai singoli operatori commerciali.

### **3) Spettacoli viaggianti e commercio su aree pubbliche**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

### **4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia e stradale**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia e stradale, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

## **<sup>10</sup>Art. 24**

### **Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

#### **OCCUPAZIONI:**

- 1) passi carrabili, passi "a raso" con cartello

---

<sup>10</sup> commi 13/14/15 modificati con delibera C.C. n.21 del 29/03/2007

ed altre pertinenze e accessori	0,2	
2) tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo	0,3	
3) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta	0,3	
4) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta, in occasione di fiere, feste e sagre	0,6	
5) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta, in occasione di fiere promozionali	1,7	
6) distributori di carburante	1,5	
7) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,1	
8) pubblici esercizi, distributori automatici	0,6	
9) pubblicità temporanea	0,5	
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e stradale	0,6	
11) depositi temporanei di materiali utili all'attività edilizia, stradale e simili	0,3	
12) fiere, feste e sagre	0,6	
<b>13) parcheggi ad uso esclusivo su suolo pubblico</b>		<b>0,4</b>
<b>14) parcheggi ad uso esclusivo su suolo pubblico, ad uso di impianti termali</b>		<b>0,2</b>
<b>15) altre tipologie</b> che non siano riconducibili a uno dei precedenti punti in via analogica		<b>1</b>

#### Art. 25

##### Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura della tariffa base per le occupazioni permanenti (Tbop) prevista per anno solare per categoria

di importanza di cui all'art. 21.1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Formula: TBop x CE x MQ (ML).

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base per le occupazioni temporanee (TBot) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21.2 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di occupazione (G) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Formula: TBot x CE x G x MQ (ML).

### **Art. 26<sup>11</sup>**

#### **Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :  
- **€ 0, 645** per utente per l'anno 2000 (avendo il comune una popolazione oltre i 20.000 abitanti), aggiornate annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base del numero delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a **€ 516,46**. La medesima misura di **€ 516,46** è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

### **Art. 27**

#### **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate per finalità politiche o sindacali, nonché culturali o sportive senza fini di lucro.

### **Art. 28<sup>12</sup>**

#### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione; negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

4. Per importi superiore a **€ 258,23** il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti che temporanee, su richiesta, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre, novembre.

---

<sup>11</sup> art. sostituito con delibera C.C. n. 6 del 4/2/2004

<sup>12</sup> art. sostituito con delibera C.C. n. 6 del 4/2/2004

## **Art. 29**

### **Sanzioni**

1. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2, oltre alle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/92.

2. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione di quanto per esse stabilito.

<sup>13</sup>2. bis In relazione al successivo art. 32, comma 1, per chi, utilizzatore di un passo carrabile, presenta domanda di regolarizzazione successivamente al 30 settembre 2002 ed entro il 30 Giugno 2003, è applicata la sanzione amministrativa prevista all'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

3. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

## **Art. 30**

### **Controlli e riscossione coattiva**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, al relativo recupero del credito, nei modi e nei termini previsti dalla legge. La riscossione coattiva del canone è affidata al concessionario della riscossione.

## **Art. 31**

### **Funzionario responsabile**

1. <sup>14</sup>Il responsabile dell'ufficio competente per il COSAP provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. Entro 60 giorni dalla deliberazione con la quale la Giunta modifica la tariffa base di I categoria ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, il responsabile, con specifica determinazione, provvede a redigere un elenco esemplificativo delle tariffe previste dal presente regolamento per ciascun tipo di occupazione, dando altresì conto delle applicazioni analogiche di cui al punto 13 dell'art. 24.

## **Art. 32**

### **Periodo transitorio**

1. <sup>15</sup>Fatto salvo il diverso termine previsto dal vigente Piano Generale della Pubblicità riguardo ai "cartelli pubblicitari", è stabilito un periodo transitorio <sup>16</sup>dall'1/1/2002 al 30/06/2003 per gli accessi a servizio di fabbricati e loro resedi e dal 01.01.2000 al 31.12.2005 per gli accessi ad esclusivo servizio di terreni agricoli di cui al punto t) del comma 6, art. 17, ai sensi dell'art. 234, c. 1, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), come sostituito dall'art. 29, c. 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, anche ai passi carrabili non provvisti di regolare

---

<sup>13</sup> comma inserito con delibera C.C. n. 37 del 14/04/2003

<sup>14</sup> comma modificato con delibera C.C. n. 24 del 31/03/2006

<sup>15</sup> comma 1 modificato con delibera C.C. n. 150 del 20/12/2002

<sup>16</sup> comma modificato con delibera C.C. n. 37 del 14/4/2003

autorizzazione si applica il coefficiente di cui al n. 1 dell'art. 24 del presente regolamento; la relativa tariffa è calcolata a metri lineari.

### **Art. 33**

#### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate.

### **Art. 34**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.